



SETTORE TUTELA AMBIENTALE

“ ACCORDO DI PROGRAMMA PER I RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ
AGRICOLE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO ”

approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n°430 del 14 ottobre 2005

Il giorno 24 del mese di novembre dell'anno 2005

Si sono costituiti

Da una parte

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, nella persona del Presidente
p.t., domiciliato per la carica in Catanzaro, presso la sede della Provincia,

dall'altra

il COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE della Regione Calabria, dott.
D. Bagnato;

la CCIAAA, in persona del Presidente p.t.;

l' ANCI – Regione Calabria, in persona del Presidente p.t.;

il COOU, in persona del Presidente p.t.;

il COBAT, in persona del Presidente p.t.;

la CONFAGRICOLTURA CATANZARO, in persona del Presidente p.t.;

la COLDIRETTI CATANZARO, in persona del Presidente p.t.;

la CIA Confederazione Italiana Agricoltori CATANZARO in persona del Presidente p.t.;

Premesso

- che l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, a seguito dell'approvazione e dell'adozione del Piano di Gestione dei Rifiuti in ambito provinciale, sta promuovendo e favorendo azioni coordinate tra pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria e soggetti privati, con spirito di leale collaborazione, onde pervenire alla stipula di "Accordi di Programma", che consentono di adeguare l'applicazione delle norme alle specifiche situazioni e condizioni produttive locali, e di trovare le soluzioni più efficaci per superare le difficoltà interpretative e operative che possono ostacolare la volontà delle aziende di destinare i rifiuti al recupero;
- che ai sensi dell'art. 178, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 s.m.i., la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte Quarta del Decreto, *"al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali"* ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio *"chi inquina paga"*;
- che, così come previsto dall'art. 178, 4 comma, D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., per conseguire le finalità e gli obiettivi prescritti dal Decreto, lo Stato, le Regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
- che l'art. 180, D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., consente alle pubbliche amministrazioni, *"al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti"*, di stipulare accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche

sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

Visto

l'art. 206, D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il quale consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici e privati, associazioni di categoria aventi ad oggetto:

- l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione flusso dei rifiuti;
- la sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e tecnologie pulite per prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti, la loro pericolosità ed ottimizzarne il recupero;
- l'innovazione dei sistemi produttivi per produrre beni con l'impiego di materiali meno inquinanti e riciclabili;
- le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
- la sperimentazione, promozione e produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo tale da ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e i rischi da inquinamento;
- la sperimentazione, promozione e attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- l'adozione di tecniche di reimpiego e riciclaggio rifiuti nell'impianto produttivo;
- lo sviluppo di tecniche appropriate e sistemi di controllo per eliminazione di rifiuti e sostanze pericolose ivi contenute;
- l'impiego da parte di soggetti economici e pp.aa. di materiali recuperati dalla raccolta differenziata;
- l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione dei rifiuti;

Visto inoltre

l'art. 206, 3 comma, D. Lgs. n.152/06 s.m.i., che chiarisce che i predetti accordi e contratti di programma non possono in ogni caso stabilire deroghe alla normativa primaria,

nazionale e comunitaria, vigente ma possono integrare o modificare le norme tecniche e secondarie;

Letto

l'art. 197, D. Lgs. n.152/2006 s.m.i., attribuisce alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione e d organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed, in particolare, il "*controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni*" di cui alla parte quarta del Decreto nonché la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216;

Visti

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Calabria approvato, in via definitiva, con Ordinanza Commissariale n°1771 del 26 febbraio 2002, così come aggiornato e rimodulato con Ordinanza Commissariale n. 6294 del 30 ottobre 2007;

il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Catanzaro approvato con Deliberazione di C.P. n. 37/5 del 28.07.2003 ed integrata con Deliberazione di C.P. n. 42 del 29.09.2003, Parte E, relativa a Forme Organizzative e Strumenti di Attuazioni (Osservatorio Provinciale dei Rifiuti e Accordi di Programma);

Considerato

che si è valutata l'opportunità di definire attraverso un accordo di programma locale, un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:

- favorire la raccolta differenziata;
- diminuire la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica;
- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
- aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;

Ritenuto

che ai fini di una migliore applicazione del presente accordo di programma occorre coinvolgere i diversi soggetti interessati al ciclo dei rifiuti provenienti da attività agricole;

tutto quanto premesso, visto e considerato, le parti del presente accordo, come sopra rappresentate, convengono di stipulare il seguente accordo di programma.

Contenuti e metodologia

Il presente Accordo di Programma si compone di:

1. L'articolato, costituito dalla premessa e dagli articoli seguenti;
2. l'Allegato A : Corrispettivi per il conferimento dei rifiuti;
3. l'Allegato B : Composizione del Collegio.
5. l'Allegato C: Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari
7. l'Allegato D: Modulo di adesione.

Scopo e finalità dell'Accordo

Scopo del presente Accordo è la definizione di uno strumento organico, nel rispetto del Piano Regionale e Provinciale gestione dei rifiuti, per una corretta ed efficace gestione dei Rifiuti provenienti da attività agricole nella Provincia di Catanzaro, formulato sulla base della responsabilità condivisa di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel ciclo di gestione di detti rifiuti, attraverso il quale garantire un elevato livello di tutela ambientale e raggiungere le seguenti finalità specifiche:

- la conoscenza organica e completa del reale flusso dei Rifiuti provenienti da attività agricole;
- la riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e della loro pericolosità;
- il riutilizzo, riciclaggio e recupero della massima quantità possibile di rifiuti;

- la riduzione della quantità dei rifiuti avviati in discarica e il corretto smaltimento della frazione residua non altrimenti valorizzabile;
- la prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti e di altri comportamenti illeciti a danno dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Campo e criteri d'applicazione

Il presente Accordo di Programma si applica, nell'ambito territoriale della provincia di Catanzaro, ai rifiuti prodotti dalle attività agricole e, più specificatamente alle seguenti tipologie di rifiuti agricoli:

1. Oli e filtri usati da motori e circuiti idraulici;
2. Batterie esauste;
3. Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati e non;
4. Rifiuti sanitari ad uso zootecnico e farmaci veterinari scaduti;
5. Materiale plastico per la pacciamatura e la copertura delle serre e tubi in PVC per irrigazione;
6. Imballaggi e rifiuti di imballaggio derivanti da attività agricole.

Parti contraenti

Il presente Accordo di Programma costituisce impegno volontario, liberamente stipulato fra le parti contraenti. Al fine del presente Accordo, si definiscono Parti contraenti i soggetti che manifestano formalmente la loro adesione all'Accordo.

Obiettivi e strumenti dell'Accordo

Nelle more dell' attivazione di un sistema definitivo di Gestione integrata (pubblico/privato) dei rifiuti agricoli, per come previsto nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, le parti, ognuna secondo il proprio specifico ambito di competenza, s'impegnano per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento mediante l'adozione di un più efficace sistema di raccolta differenziata nel luogo di produzione;

2. riduzione, fino all'eliminazione, del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti provenienti da attività agricole ovvero del loro riutilizzo, recupero e smaltimento con modalità in contrasto con la normativa vigente e con il presente Accordo.

Detti obiettivi saranno annualmente verificati ed aggiornati dal Collegio dell'Accordo di programma di cui all'art. 11.

Gli obiettivi sopra elencati saranno attuati tramite la realizzazione delle seguenti misure ed azioni:

A) la differenziazione di tutti rifiuti agricoli all'origine, mediante la separazione dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi e la suddivisione in frazioni merceologiche degli stessi;

B) la raccolta selettiva dei rifiuti prodotti all'interno dell'impresa agricola;

C) l'avvio di iniziative utili ad aumentare la quota di rifiuti conferiti ad idonei centri di trattamento e riciclaggio, tramite la creazione di reti efficienti e diffuse di centri di raccolta a servizio delle imprese e tramite la razionalizzazione ed il potenziamento della rete degli impianti di trattamento attivi, concepiti e gestiti in modo da minimizzarne l'impatto ambientale e opportunamente e razionalmente dislocati sul territorio;

D) la selezione ed avvio a riutilizzo dei residui che, senza pregiudizio per l'ambiente e nel rispetto delle norme vigenti, possano essere utilmente reimpiegati;

E) la predisposizione di modalità operative, nel rispetto della normativa vigente, per la migliore gestione dei depositi temporanei dei rifiuti all'interno delle aziende agricole;

F) la realizzazione di controlli mirati a contrastare la non corretta gestione dei rifiuti agricoli;

G) attività di ricerca, sperimentazione, documentazione e formazione, finalizzate in particolare:

- all'organizzazione d'iniziativa d'informazione, formazione e promozione dei contenuti e delle finalità del presente Accordo;

- alla realizzazione di un sistema di monitoraggio del flusso di rifiuti generato dalle attività agricole.

Articolo 6

Ritiro e raccolta dei rifiuti

1. I rifiuti oggetto del presente accordo possono essere conferiti dagli imprenditori agricoli che abbiano aderito all'Accordo direttamente alle imprese di gestione dei rifiuti, iscritte nel Repertorio di cui all'art. 12, ovvero ritirati da queste ultime presso singole le aziende, dietro pagamento del corrispettivo di cui all'Allegato A.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un Formulario di identificazione in cui devono essere indicati le generalità del produttore e del detentore del rifiuto, origine, tipologia, quantità del rifiuto nonché la data ed il percorso di instradamento ed i dati relativi al destinatario.

Il Formulario deve essere redatto in 4 esemplari compilati, datati e sottoscritti dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmati dal trasportatore, dei quali la prima copia è trattenuta dal produttore/detentore, le altre 3 copie, controfirmate e datate in arrivo destinatario, sono acquisite una da quest'ultimo e le rimanenti due copie dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore.

La norma non si applica al trasporto in conto proprio effettuato in modo occasionale e saltuario di rifiuti non pericolosi non superiori ai 30 Kg o 30 litri (art. 193, D. Lgs. n. 152/06).

3. Ai sensi dell'art. 193, c. 8, D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la scheda di accompagnamento dei fanghi da depurazione in agricoltura è sostituita dal Formulario di identificazione, che dovrà contenere le specifiche indicazioni previste dall'Allegato IIIA del D. Lgs. n.99/1992 "Fanghi da utilizzare in agricoltura Scheda di comportamento".

4. Le aziende che effettuino operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi ovvero di propri rifiuti pericolosi in quantità non superiori ai 30 Kg o 30 litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale sono prodotti, hanno l'obbligo di presentare una comunicazione alla Sezione provinciale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che provvederà all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo, per come previsto dall'art. 212, 8 comma, D. Lgs. n.152/06.

5. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l'iscrizione all' Albo non è richiesta, ai sensi dell'art. 3, D.

Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli:

- a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;
- b) quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
- c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.

6. Il raggruppamento di rifiuti pericolosi derivanti da attività agricole, in attesa del loro ritiro da parte dei consorzi obbligatori ovvero di ditte specializzate o del loro conferimento alle imprese autorizzate, si configura come deposito temporaneo, ove siano rispettate le condizioni dettate dall'art. 186, 1 c., lett. m) del D.Lgs n. 152/06.

7. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari gestiti nel rispetto delle disposizioni tecniche in Allegato C, possono essere conferiti alle imprese di smaltimento/recupero iscritte al Repertorio di cui all'art.12, o da queste ritirati, come rifiuti non pericolosi. In caso di mancato rispetto delle procedure previste dall'Allegato C, i contenitori che contengono sostanze pericolose sono qualificati come rifiuti speciali pericolosi e vanno gestiti come tali.

Titolo II

Impegni delle parti

Impegni generali delle parti.

I sottoscrittori s'impegnano a:

- promuovere e favorire, ciascuno per le parti di propria competenza, la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo;
- realizzare campagne di comunicazione, opuscoli informativi e corsi di formazione e addestramento che facilitano l'applicazione delle misure previste dal presente Accordo;
- monitorare lo stato di attuazione del presente accordo e scambiarsi reciprocamente le informazioni acquisite;
- promuovere l'avvio dei rifiuti a recupero in impianti idonei a valorizzarli al massimo livello possibile;

- promuovere la realizzazione di appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori;
- promuovere l'applicazione di tecniche di raccolta selettiva all'interno delle aziende agricole;
- verificare periodicamente, all'interno del Collegio degli aderenti all'Accordo di Programma di cui all'articolo 11, lo stato d'attuazione di quanto stipulato, valutando eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare.

Impegni della Provincia

La Provincia s'impegna a:

- a) predisporre modalità operative al fine di coadiuvare, laddove ritenuto necessario, l'applicazione della normativa vigente;
- b) predisporre opportune semplificazioni degli adempimenti amministrativi richiesti alle imprese, in ottemperanza alla normativa vigente;
- c) promuovere lo sviluppo sul territorio degli impianti di riciclo dei rifiuti agricoli conformi alle norme tecniche in materia;
- d) promuovere e finanziare attraverso progetti finalizzati nel contesto delle attività per la realizzazione delle politiche della formazione e del lavoro, l'attuazione degli obiettivi e indicazioni contenute nel presente accordo;
- e) promuovere e incentivare attività d'impresa che perseguono ed attuano gli obiettivi e le indicazioni contenute nel presente accordo;
- f) adottare più efficaci misure di controllo contro gli scarichi abusivi e il deposito incontrollato dei rifiuti;
- g) definire criteri per l'individuazione di bacini per l'ottimale dislocazione sul territorio provinciale degli impianti di recupero che, tenuto conto della distribuzione esistente, tenda a realizzare una rete di impianti tale da soddisfare gli obiettivi di riciclaggio fissati dal presente accordo;
- h) ricevere ed elaborare, tramite l'Osservatorio Provinciale Rifiuti, i dati che gli aderenti all'accordo faranno pervenire nel quadro degli impegni ivi assunti;
- i) favorire ed incentivare, con ogni possibile azione, l'uso di materiali recuperati;

j) favorire l'introduzione, tra gli operatori del settore, di sistemi volontari di ecogestione e di qualità;

k) predisporre il logo d'identificazione dell'accordo di programma che sarà approvato dal Collegio di cui all'art. 11.

l) curare la redazione e l'aggiornamento del Repertorio di cui all'art.12, da trasmettere o rendere noto annualmente alle Parti firmatarie, contenente la lista delle imprese agricole e delle imprese di gestione dei rifiuti che abbiano aderito al presente accordo con le modalità indicate all'art.12.

Impegni delle Associazioni di Categoria

Le Associazioni di categoria che sottoscrivono il presente accordo s'impegnano a:

a) sensibilizzare i propri aderenti, diffondendo il presente Accordo presso tutti gli operatori agricoli interessati alla sua attuazione;

b) promuovere e raccogliere l'adesione dei propri aderenti al presente Accordo;

c) organizzare corsi di formazione sui temi della corretta gestione dei rifiuti agricoli, della raccolta selettiva, del recupero e riciclaggio dei rifiuti agricoli, ecc. secondo le finalità e gli indirizzi contenuti nel presente accordo;

d) favorire l'acquisizione dei dati necessari alla verifica del buon andamento dell'accordo e del raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 3 del presente accordo e comunicare periodicamente all'Osservatorio Provinciale Rifiuti i dati in proprio possesso;

Impegni della Camera di Commercio

La Camera di Commercio che sottoscrive il presente accordo s'impegna a:

a) rendere disponibile ai sottoscrittori e ad altri aderenti la banca dati "MUDA" sui rifiuti raccolti e trasportati in provincia risultanti dalle dichiarazioni MUD, con particolare riferimento ai rifiuti agricoli;

b) fornire i servizi relativi alla borsa telematica dei rifiuti;

c) riscontrare la regolarità delle iscrizioni delle Ditte all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

d) effettuare corsi di formazione ed aggiornamento professionale insieme alla Provincia ed alle Associazioni di categoria in materia di raccolta e trasporti di rifiuti agricoli.

Titolo III Gestione dell'accordo

Collegio dell'Accordo

Al fine di vigilare sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi è nominato un Collegio, presieduto dal Presidente della Provincia e composto dai rappresentanti della Regione Calabria, Assessorato Politiche dell'Ambiente, dell'Anci, delle Associazioni di categorie e dal rappresentante della Camera di Commercio, come previsto dall' Allegato B. Il Collegio si riunisce di norma ogni anno.

Il Collegio dell'Accordo, nel primo anno del suo insediamento, provvederà oltre alla verifica degli obiettivi raggiunti, ad attivare il sistema definitivo di gestione integrata dei rifiuti agricoli in linea con quanto previsto dalla pianificazione Regionale e Provinciale nel campo dei rifiuti agricoli.

Modalità d'adesione all'accordo

1. Le singole imprese agricole, le imprese di gestione di rifiuti che intendano svolgere servizio di ritiro o di raccolta dei rifiuti agricoli (anche aventi sede legale fuori provincia) ed i soggetti interessati aderiscono all'accordo di programma mediante domanda, utilizzando apposito modulo, secondo il modello in Allegato D, da presentare o inviare presso il Settore Tutela Ambiente della Provincia di Catanzaro.

2. Con il suddetto modulo di adesione il sottoscrittore dichiara di aver letto interamente l'accordo di programma e conviene con le indicazioni e gli indirizzi ivi contenuti, che si impegna a rispettare e a far rispettare.

3. La Provincia di Catanzaro istituisce un apposito Repertorio delle imprese aderenti e ha la responsabilità della conservazione, dell'aggiornamento e della diffusione di tale elenco.
4. Per le imprese di gestione dei rifiuti, l'inserimento nel Repertorio è subordinato alla verifica del possesso delle regolari autorizzazioni prescritte ex lege, in relazione all'attività svolta dalla singola impresa, ai servizi da questa offerti ed alle affiliazioni della stessa impresa ai circuiti dei Consorzi Obbligatori (COOU per gli oli minerali esausti; COBAT per le batterie al piombo esauste e Consorzi di Filiera degli Imballaggi).
5. Al momento dell'adesione, le imprese di gestione dei rifiuti indicano i punti di raccolta presso i quali è possibile conferire loro i rifiuti e/o le modalità che intendono adottare per effettuare il ritiro.
6. Il Repertorio, oltre ai dati relativi alle imprese aderenti, contiene una sezione con l'elenco dei punti di raccolta indicati o gestiti dalle imprese aderenti, le tipologie e i quantitativi di rifiuti che è possibile conferire per ogni punto e i relativi orari di apertura.
7. L'adesione all'Accordo di Programma, con la formale accettazione di tutte le sue indicazioni e condizioni, dà diritto all'utilizzo, da parte delle imprese agricole e delle imprese di gestione dei rifiuti aderenti, del logo identificativo predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
8. Ogni Associazione di Categoria *sottoscrittrice* dell'accordo s'impegna per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola a distribuire agli operatori economici aderenti l'attestato di adesione all'Accordo ed il logo, entrambi utilizzabili dalle aziende.
9. Ogni Impresa di gestione dei rifiuti *che aderisce* all'accordo s'impegna altresì, ad applicare, a tutte le imprese aderenti all'accordo, i prezzi stabiliti nell'allegato A.

Norme finali

1. Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni nel caso in cui nessuna delle parti aderenti lo abbia disdetto entro 3 mesi dalla sua scadenza.

2. Le premesse, i visti, i considerata e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.

Catanzaro lì 24 novembre 2005

Per l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, dott. Pasqualino Ruberto

Per l'Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Ambientale f.n.c.

Per la CCIAA dott. Paolo Abramo

Per l' Anci Calabria dott. Giuseppe Amelio

Per il Coou dott. Demaldè

Per il Cobat dott. Claudio De Persio

Per la Confagricoltura Calabria f.n.c.

Per la Coldiretti dott. Pietro Sirianni

Per la CIA Confederazione Italiana Agricoltori dott. Dardano

- a) Oli usati da motore e circuiti idraulici
- b) contenitori vuoti di oli e filtri usati da motore e circuiti idraulici

- c) Batterie esauste
- d) Contenitori vuoti non bonificati di fitofarmaci

- e) Contenitori vuoti bonificati di fitofarmaci
fatte salve spese di trasporto, in caso di ritiro porta a porta
- f) Imballaggi in genere *fatte salve spese di trasporto, in caso di ritiro porta a porta*
- g) Materiale plastico (nero) da pacciamatura *, fatte salve spese di trasporto, in caso di ritiro porta a porta e costo di €/Kg 0,05 per spese di pulizia del materiale*
- h) Materiale plastico (bianco) da copertura delle serre
fatte salve spese di trasporto, in caso di ritiro porta a porta e costo di €/Kg 0,05 per spese di pulizia del materiale;
- i) Imballaggi di carta e cartone (*, fatte salve spese di trasporto, in caso di ritiro porta a porta;*
- j) Imballaggi in plastica (*, fatte salve spese di trasporto, in caso di ritiro porta a porta;*
- k) Imballaggi in legno (*, fatte salve spese di trasporto, in caso di ritiro porta a porta;*
- l) Imballaggi metallici (*, fatte salve spese di trasporto, in caso di ritiro porta a porta.*

I prezzi indicati, che si intendono I.V.A. esclusa, sono legati alla durata del presente Accordo ed annualmente saranno aggiornati in linea all'andamento ISTAT dal Collegio dell'Accordo.

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 11:

Rappresentante della Provincia	<i>dott.ssa Beatrice Sozzi</i>
Rappresentante dell' Ufficio del Commissario Delegato Emergenza Ambientale per la Regione Calabria	<i>dott. Domenico Bagnato</i>
Rappresentante dell' Anci	<i>dott. Giuseppe Amelio</i>
Rappresentante della CCIAA	<i>dott. Aldo Semeraro</i>
Rappresentante della Confagricoltura Catanzaro	<i>dott. Franco Bomba</i>
Rappresentante della Coldiretti Catanzaro	<i>dott. De Luca Francesco</i>
Rappresentante della CIA Catanzaro	<i>dott. Emanuele Dardano</i>

DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI
CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI DERIVANTI DA
LAVORAZIONI AGRICOLE

1) FINALITA'

Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari allo scopo di evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo, nonché di favorire il recupero dei rifiuti di imballaggio.

I rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari sono classificabili non pericolosi, ai sensi della Dir. Min 9 aprile 2002, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni di cui alla direttiva citata.

Al fine di contenere le concentrazioni del prodotto entro i predetti limiti, i produttori devono ottimizzare l'uso del prodotto tramite "lavaggio" con acqua degli imballaggi vuoti, il recupero e l'impiego della miscela così ottenuta per trattamenti fitosanitari, secondo le procedure descritte al successivo punto 3.

2) DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per :

- a) Prodotto Fitosanitario: sono da intendersi prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
- 1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - 2) favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - 3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinari da particolari disposizioni;
 - 4) eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
- b) Contenitore vuoto: il contenitore vuoto corrisponde all'imballaggio primario, cioè all'imballaggio a diretto contatto con il prodotto fitosanitario, svuotato dal suo contenuto. I rifiuti di imballaggio, secondario e terziario, qualora non siano venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, non sono oggetto delle presenti disposizioni.
- c) Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti: si intende per operazione di lavaggio aziendale l'allontanamento, mediante lavaggio con acqua, dei residui di prodotti fitosanitari presenti nei contenitori, con riutilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario. L'operazione di lavaggio aziendale, condotta secondo le modalità contenute al successivo punto 3 del presente allegato, è da considerare operazione necessaria allo scopo di classificare i contenitori vuoti come rifiuti speciali non pericolosi.

3) OPERAZIONE DI LAVAGGIO AZIENDALE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il lavaggio può essere manuale o meccanico:

- a) lavaggio manuale. Si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita e al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml). Si deve chiudere ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) ed eseguire non meno di 15 inversioni complete, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore va aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi. L'intera procedura deve essere ripetuta 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenitore, ove necessario. Ai fini delle presenti disposizioni va inteso come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotto fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali i prodotti fitosanitari da distribuire in polvere o in granuli); in questo caso, il contenitore andrà adeguatamente aperto ed accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile dal prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;
- b) lavaggio meccanico. Il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4,5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 30 secondi.

4) CRITERI GENERALI PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Gli imprenditori agricoli che intendano conferire gli imballaggi di prodotti fitosanitari devono ottemperare alle disposizioni che seguono:

- a) sottoporre ad operazione di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le modalità definite al punto 3. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;
- b) ridurre, ove è possibile, il volume dei contenitori e richiudere con tappo, ove presente;
- c) inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti al lavaggio aziendale e depositare temporaneamente in azienda in un locale chiuso e riparato dagli agenti atmosferici e secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dall'art. 183, c.1, lett. m) del D. Lgs. n. 152/06.

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente punto 3, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali andranno gestiti.

E' vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento od incenerimento nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

Al momento del conferimento, il soggetto che ritira i contenitori di fitosanitari controlla che i sacchi siano ermeticamente chiusi e che vi sia stata apposta una etichetta con gli estremi identificativi del conferente:

- ragione sociale dell'azienda agricola;
- indirizzo della sede operativa;
- codice fiscale;
- data di conferimento.
- tipologia dell'imballaggio conferito

Sui contenitori conferiti può essere effettuato controllo a campione al fine di verificare il corretto svolgimento dell'operazione di lavaggio.



SETTORE TUTELA AMBIENTALE

ACCORDO DI PROGRAMMA GESTIONE RIFIUTI AGRICOLI

MODULO DI ADESIONE

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente nel Comune di _____

via _____ n. _____ cap _____

tel. _____ fax _____ e-mail _____

sito *web* _____ nella qualità di legale rappresentante

della Associazione e/o ditta _____

sede legale nel Comune di _____

via _____ n. _____ cap _____

C.F. _____ P.I. _____

tel. _____ fax _____ e-mail _____

sito web _____

DICHIARA

- di aver preso visione dell'articolato dell'Accordo di Programma Gestione Rifiuti Agricoli promosso dalla Provincia di Catanzaro;
- di impegnarsi al rispetto di quanto stabilito e concordato nell'Accordo di Programma.

Data _____ Firma _____

Riservato al Settore Tutela Ambientale

Prot. n. _____ del _____

N° Adesione _____ del _____

Ai sensi della legge n. 675/96, la Provincia di Catanzaro è autorizzata all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma Gestione Rifiuti Agricoli. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.